



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Originale

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

Il giorno 23/06/2021, in Villanova Biellese, alle ore 20:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere	Sì
3. GRAZIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
4. DALLA TORRE GIONNI - Consigliere	No
5. BOSIO SIMONE - Consigliere	Sì
6. BOSIO ROBERTO - Consigliere	Sì
7. FIORESE BEATRICE - Consigliere	No
8. BALDACCI MASSIMO - Consigliere	Sì
9. CREPALDI EMANUELE - Consigliere	No
10. DALLATORRE GIAN LUCA - Consigliere	No
11. FIGUS ANTIOCHELLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta la seduta in 1^a convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto. Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Premesso che:

•l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

•l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

•l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

•l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

•l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147;

•l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente regolamento tari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 29/07/2014

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla variazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune e per tenere conto delle difficoltà economico sociali che si sono create in questi ultimi due anni a causa dell'emergenza covid 19;

Esaminato l' art 15 bis da aggiungere al vigente regolamento tari allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti:

• L'articolo 30, comma 5, del DI 41/2021 che prevede che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

• l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito in data 22.06.2021 prot. generale nr. 1381, il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario , ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO

•**di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

•**di approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. Di variare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), aggiungendo dopo l'articolo 15 l'articolo 15 bis 'RIDUZIONI A SEGUITO DI STATO EMERGENZA PER MOTIVI DI SANITA' PUBBLICA O CATASTROFE NATURALE come da allegato A) presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il regolamento così modificato (allegato B) avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 vista la sua approvazione entro il 30 giugno 2021;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta del Sindaco;

VOTANTI: nr. 7

CON VOTI: favorevoli n 7, contrari n. 0, astenuti nr.0, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Letto confermato e sottoscritto

Villanova B.se 23/06/2021

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANNI MANGIARACINA

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA